

ALLEGATO "A"
AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 OTTOBRE 2020

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- Art. 1) E' costituita ai sensi della Legge 266/1991 l'Associazione di volontariato "Vengo Anch'Io" O.D.V..
- Art. 2) L'Associazione ha sede legale in ARLUNO - Via Roma 60.
- Art. 3) L'Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è a tempo indeterminato.

FINALITA' E OBIETTIVI

- Art. 4) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira a principi di solidarietà umana con lo scopo di gestire e favorire iniziative di volontariato promuovendo, soprattutto tra i giovani, una sensibilizzazione e un'educazione ai temi dell'handicap e degli handicappati svolgendo, direttamente un'attività di volontariato.
- Art. 5) Tale scopo sarà perseguito dall'Associazione basandosi, oltre che sull'operato volontario dei soci, anche su quello di altre persone che condividono le finalità e lo spirito dell'Associazione stessa.
In particolare si propone:
- a) l'organizzazione e l'attuazione di momenti di socializzazione-cultura e di ricreazione per gli handicappati presenti nella comunità ponendo particolare attenzione al rispetto della persona in tutte le sue componenti;
 - b) la sensibilizzazione e la collaborazione sia della cittadinanza che degli enti pubblici locali nella creazione e nella gestione di iniziative a favore degli handicappati;
 - c) il collegamento e la collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli organismi di base previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
 - d) il collegamento, la collaborazione e l'adesione ad associazioni affini (U.I.L.D.M. - M.O.V.I. - ecc. ...);
 - e) il collegamento e la collaborazione con tutte le famiglie dei portatori di handicap.
- Art. 6) L'Associazione provvederà ad attuare i propri scopi con mezzi adeguati, in particolare potrà:

- a) provvedere all'acquisto, affitto, noleggio, ecc. ... di idonei immobili ed attrezzature;
- b) ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati ed enti pubblici;
- c) stipulare opportune convenzioni con enti pubblici, parrocchie, o enti privati per la realizzazione dei propri scopi.

SOCI

Art. 7) L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci, di due categorie:

- FONDATORI - coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- ORDINARI - che partecipano attivamente alla vita della Associazione oltre che con il versamento della quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo;

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. Per le persone minorenni è necessario il consenso scritto di un genitore.

Le persone giuridiche possono essere ammesse in qualità di Soci purchè le stesse siano rappresentate da un'unica persona e sia comunque conservato il carattere determinante e prevalente dell'Associazione quale organismo di volontariato fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

Sono AMICI dell'Associazione coloro che contribuiscono alle necessità economiche con versamenti periodici di quote e non assumono la qualifica di socio.

- Art. 8) Ciascuno socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali
- Art. 9) I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi della Associazione.
- Art. 10) Tutti i Soci prestano gratuitamente la loro opera.
Al Socio possono essere soltanto rimborsati dalla Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dal "regolamento interno" della Associazione stessa. (L. 266, Art. 2, Agosto 1991).
- Art.11) La qualità di Socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso- Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il Socio interessato.
Nel secondo caso- Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata e tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso- La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Gli associati esclusi, receduti o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ritirare i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO

- Art.12) Il patrimonio per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sarà costituito:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - dalle eventuali sopravvenienze attive derivanti da manifestazioni e iniziative;
 - da ogni altro contributo che Soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art.13) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Art.14) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di origine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo; eleggendoli tra i soci
- c) di ratificare l'entità della quota sociale annua stabilita dal Consiglio direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa (assemblea straordinaria).
- f) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale di conti.
- g) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art.15) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

Vi dovrà essere specificato l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo, e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

- Art.16) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale e purchè l'iscrizione sia avvenuta almeno otto giorni prima della data di convocazione.
Essi possono farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della delega.
- Art.17) Tutti i Soci hanno diritto di voto e ad essere votati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo per la modificazione del presente Statuto e per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente, che potrà essere anche non Socio.
Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Art.18) Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.
- Il potere di rappresentanza è attribuito ai consiglieri è generale Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.
 - Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
 - non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a sette e non superiore a undici membri. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione; l'assunzione eventuale di personale dipendente;

di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi; affidare ai Soci compiti di rappresentanza nell'ambito delle U.S.S.L., dei singoli comuni e dei servizi presenti sul territorio; delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi.

- Art.19) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento, che conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita della Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
- Art.20) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, fatta eccezione per il primo che ha durata di un anno, e sono rieleggibili.
I Consiglieri che per tre volte consecutive mancano senza gravi motivi alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il Socio o i Soci che all'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono eleggibili da tutta l'Assemblea dei Soci con regolare elezione. Tali cariche, come tutte le altre, sono gratuite.
- Art.21) Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Art.22) Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dal Presidente stesso.
Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

RAPPRESENTANZA

Art.23) La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato.

Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e alla chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato
- Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse, se svolte
- La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile
- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
- Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di aprile

Art. 25) Divieto di distribuzione degli e destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo sociale.

- L'associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente concesse

- Art.26) Previsione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti qualora ne ricorrano i presupposti.
- L'assemblea nomina organo di controllo anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati i seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
 - La composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017;
 - L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati i seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

SCIoglimento

- Art.27) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.
- Il patrimonio dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dalla Assemblea, verrà interamente devoluto previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 c. D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, a favore di organizzazioni di volontariato che abbiano scopi identici o analoghi a quelli della disciolta Associazione.
- Art.28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di volontariato ed in particolare alla Legge 266 del 1991 in base alla quale può godere delle agevolazioni fiscali di cui all'Art. 8 della medesima Legge.

Arluno, 13 ottobre 2020

Firmato Il Presidente

Brachi Valtorian

Firmato Il Segretario

[Signature]